

Legge regionale 4 luglio 1989, n. 20.

**Variatione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

1. L'ammontare dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1988, di cui all'autorizzazione disposta con l'articolo 13 della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 è aumentato di lire 82.466.933.500. Tale aumento è destinato al finanziamento delle spese di cui all'articolo 2 della presente legge da iscrivere nel medesimo bilancio 1989 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata, già previste a carico dell'esercizio finanziario 1988, a seguito del loro mancato impegno.

**Art. 2**

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Veneto per l'anno finanziario 1989, approvato con legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 sono apportate le seguenti variazioni in aumento per competenza e per cassa:

cap. 050141	Costruzione piattaforma per il trattamento dei rifiuti tossici nocivi in località Venezia-Marghera - Somma finanziata con i fondi F.I.O. 1986/1988	L. 10.799.000.000
cap. 050145	Interventi per il potenziamento degli impianti di smaltimento dei R.S.U. nella provincia di Rovigo - Somma finanziata con i fondi F.I.O. 1986/1988	L. 13.860.000.000
cap. 050147	Costruzione impianti di trattamento e smaltimento di R.S.U. in provincia di Venezia - Somma finanziata con i fondi F.I.O. 1986/1988	L. 35.331.000.000
cap. 050173	Interventi per la prosecuzione del progetto di disinquinamento del Gorzone - Somma finanziata con i fondi F.I.O. 1985	L. 20.220.433.500
cap. 050211	Finanziamento dei progetti di abbattimento del fosforo dagli impianti di depurazione di Fusina, Jesolo e Peschiera del Garda	L. 2.256.500.000

2. Il fondo di riserva di cassa di cui al cap. 80030 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989 è ridotto di lire 82.466.933.500.

**Art. 3**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 luglio 1989

Bernini

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 4 luglio 1989, n. 20**

- La Giunta regionale, su proposta del Vice presidente Umberto Carraro, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 maggio 1989, n. 26/ddi;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 maggio 1989, dove ha acquisito il n. 481 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato a tutte le commissioni consiliari in data 18 maggio 1989;
- La 1<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 18 maggio 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giacomo Pontarollo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 maggio 1989, n. 2316;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 30 maggio 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 28 giugno 1989, n. 8077/22707, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria (sino all'attivazione del Dipartimento bilancio, controllo di gestione e credito).